

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 68/A III^a Legislatura

"PRIMI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA FAUNISTICA"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 17/11/1980.

REGIONE PUGLIA

dy,

DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI CACCIA

"PRIMI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA FAUNISTICA"

REGIONE PUGLIA

ART. 1

- FINALITA' -

La Regione, in applicazione del D.P.R. n.616/77 e della legge 27/12/1977, n.968, in attesa di una legge organica di riordino della materia di caccia nell'ambito regionale, da emanarsi entro un anno, attuando il principio della delega, promuove studi ed indagini sull'ambiente per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche ed etologiche del settore e adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini che la normativa citata assegna alla Regione.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

- PIANO REGIONALE -

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva il piano per l'anno 1981 destinato ai primi interventi in materia di caccia e di tutela faunistica entro il trenta giugno.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

- DISCIPLINA DEI TERRITORI GIÀ COSTITUITI IN RISERVA -

Alla scadenza dei termini previsti dalla legge n. 968/77 o da successivi proroghe, fino all'emanazione della disciplina regionale delle aziende faunistico venatorie ai sensi dell'art. 36 della legge detta, onde assicurare il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali ad impedire il depauperamento incontrollato della selvaggina, è vietato qualsiasi esercizio di attività venatoria sui territori già costituiti in riserva.

I territori suddetti, al fine della loro individuazione, conservano l'attuale tabellazione.

La Giunta Regionale stabilisce le modalità di gestione e di sorveglianza dei predetti territori anche attraverso convenzioni con gli attuali concessionari.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

- NORMA FINANZIARIA -

Per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli precedenti si provvede con l'utilizzazione dei fondi già iscritti al Cap.04913 del Bilancio regionale 1980 che con la presente legge modificata la denominazione in "Spese per interventi in materia di caccia".

REGIONE PUGLIA

ART. 5

-- DICHIARAZIONE DI URGENZA --

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il _____